

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3817

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RUSSO SPENA, VINCELLI, PUCCI ERNESTO,  
D'AREZZO, SCARLATO, MISASI, DEL BO**

*Presentata il 22 maggio 1962*

Proroga dei termini per le richieste di apertura dei concorsi a cattedre universitarie di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, ha disposto come è noto, l'istituzione annuale, a decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino all'anno accademico 1962-63, di 30 posti di professore di ruolo nelle università. La ripartizione di questi posti è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica.

Ora, poiché i concorsi a cattedre universitarie sono banditi su richiesta delle singole Facoltà e le richieste medesime devono pervenire al Ministero entro il 31 dicembre, ne consegue che i 30 posti previsti dalla legge del 1958 per l'anno accademico 1962-63 non sono di fatto utilizzabili per lo stesso anno accademico essendo la ripartizione intervenuta con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 139.

Si viene così a frustrare uno degli scopi fondamentali della legge che è quello di mettere a disposizione delle Università nuovi posti

di insegnamento per far fronte con la maggiore urgenza possibile alle necessità dell'istruzione superiore.

Per ovviare a tale inconveniente i proponenti ritengono sia necessario prorogare i termini sia per le richieste da parte delle singole Facoltà sia per i bandi di concorso.

D'altra parte tale criterio è stato adottato anche dalla legge 26 gennaio 1962, n. 17, la quale, nell'istituire 100 nuovi posti di professore universitario ha spostato i termini suddetti rispettivamente al 15 aprile e al 15 maggio.

La presente proposta di legge si appalesa perciò necessaria anche per eliminare l'incongruenza per la quale i posti previsti dalla legge del 1962 possono essere messi a concorso immediatamente mentre i posti previsti dalla legge del 1958 potranno essere messi a concorso solo nell'anno accademico 1963-64.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con legge 18 marzo 1958, n. 311, e ripartite con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 139, e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 giugno e al 15 luglio 1962.